

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6144 del 06/11/2024
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta VALANDRO FLAVIO per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Circondario Pioppa n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6424 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 29875/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta dalla Ditta **VALANDRO FLAVIO** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Circondario Pioppa n. 4, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
2. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. **Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 29.07.2024, la Ditta VALANDRO FLAVIO, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), Via Bassa n. 187, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento a un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**;

la Ditta VALANDRO FLAVIO è stata autorizzata dalla Provincia di Ferrara, con Autorizzazione Unica (AU), atto P.G. n. 36316 del 04.05.2011 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato ai sensi del D.Lgs n. 387/03, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), ubicato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Circondario Pioppa n. 4;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUE nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28*, presentata dalla Ditta, per la *"Riconversione di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica in un impianto a biometano di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/h e realizzazione di impianto fotovoltaico a terra e sulla copertura di fabbricato"*, da realizzare nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Circondario Pioppa n. 4;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai Protocolli n. 25322, 23323, 25324, 25325, 25328, 25329, 25331 e 25333 in data 30.07.2024, trasmessa dallo stesso SUE

con la nota Prot. n. 27473 del 19.08.2024 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/150561 del 20.08.2024;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2. e 3., indicati in oggetto;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/154504 del 27.08.2024, ha comunicato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, precisando di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e, in particolare:

- il parere di carattere sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni odorigene/diffuse ;
- il parere sull'impatto acustico;

e richiedendo di fornire informazioni in merito alle modalità di gestione della fase transitoria di conversione dell'impianto a biogas esistente, in impianto a biometano, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, provvedendo a fornire, per maggior chiarezza, una tabella di dettaglio, a corredo. Si è fatto inoltre presente, che nella "relazione rete fognaria" – Elaborato 1.5 – ci sono dati discordanti in merito al dimensionamento della vasca di prima pioggia. Pur non essendo stato previsto da parte della ditta, alcuno scarico soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06, per una migliore coerenza della documentazione agli atti, si è chiesto di fornire una nuova relazione in sostituzione di quella presentata, che rappresenti meglio le modifiche di tale manufatto, rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/154507 del 27.08.2024 ha provveduto a richiedere la Relazione Tecnica per la matrice "Emissioni in atmosfera" al Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- con la nota Prot. n. 29388 del 05.09.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/160847 del 06.09.2024, ha trasmesso pareri e richieste di integrazioni e/o chiarimenti inviate dagli enti e gestori di pubblici servizi;
- con la nota Prot. n. 30855 del 18.09.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/168178 del 18.09.2024, ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta e riavviato i termini del procedimento;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/178320 del 03.10.2024, ha comunicato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di avere acquisito, da parte del ST di Arpae, con Prot. n. PG/2024/173261 del 26.09.2024, la Relazione Tecnica riguardante la matrice "emissioni in atmosfera" che riporta una valutazione favorevole, con condizioni/osservazioni; nella stessa nota si è richiesto alla Ditta di trasmettere i risultati analitici relativi agli autocontrolli effettuati sulle acque di seconda pioggia negli ultimi 3 anni, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per l'impianto a biogas esistente;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 34141 del 14.10.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/184987 del 14.10.2024, ha trasmesso integrazioni volontarie presentate dalla Ditta e ulteriori pareri espressi dagli enti coinvolti, in particolare:

- il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 19679 del 03.10.2024;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, con raccomandazioni, Prot. n. 64775 del 15.10.2024;
- il "Contributo finale valutazione odori e mitigazioni per la fase di cantiere" del servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara (Prot. Unione n. 34140 del 14.10.2024);
- **il parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie** Prot. n. 34124 del 14.10.2024, **in merito agli aspetti di carattere urbanistico/sanitario riguardanti le emissioni in atmosfera, comprese le emissioni odorigene/diffuse ed in merito all'impatto acustico;**

VISTE le integrazioni acquisite al Prot. n. PG/2024/168178 sopra citato e, in particolare, quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle modalità di gestione della fase transitoria, che si riporta:

" L'intervento di potenziamento e riconversione è stato studiato per consentire alla Azienda Agricola Valandro Flavio di proseguire la normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno prima dell'immissione in rete del primo mc di biometano, ovvero giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano.

Infatti tutte le opere di progetto riguardano interventi su aree esterne all'impianto preesistente: le coperture delle vasche di stoccaggio, così come le infrastrutture a corredo (viabilità, nuova prevasca, e nuovo capannone) sono infatti ubicate a fianco dell'impianto esistente.

Sarà pertanto possibile avviare e gestire il cantiere per la conversione senza nessuna interferenza significativa con l'impianto biogas esistente.

L'unica fase di potenziale interferenza sarà quella di realizzazione delle connessioni idrauliche tra il nuovo impianto e l'impianto esistente.

Tale collegamento sarà realizzato esclusivamente dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biometano.

Analogamente la sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore a biogas per la produzione dell'energia elettrica in autoconsumo sarà eseguita dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione biometano.

La tempistica dovrebbe essere la seguente:

- iscrizione dell'impianto alla V asta del GSE, entro gennaio 2025;
- inizio dei lavori di progetto a valle della pubblicazione della graduatoria di assegnazione dell'incentivo, prevista entro maggio 2025;

- fine lavori entro aprile 2026: mentre si realizzano i lavori di costruzione delle opere di progetto l'impianto rimarrà attivo nella configurazione attuale, con produzione di energia elettrica da biogas con potenza nominale 999 kWel.

- 4 maggio 2026: comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biometano, previa comunicazione contestuale di sostituzione del cogeneratore alimentato a biogas esistente con il nuovo cogeneratore di potenza pari a 548 kWel. Sono necessarie 4 settimane di lavoro per sostituire il cogeneratore e per ultimare gli allacci (elettrici ed idraulici) dell'impianto in assetto biometano. In queste 4 settimane si procede inoltre al travaso del digestante e del digestato dalle vasche dell'impianto esistente alle vasche del digestore primario e digestore secondario di progetto. Si ritiene che nel giro di 15 gg si possa avere una produzione di biogas sufficiente per poter avviare l'impianto di upgrading.

Il 08.06.2026 si prevede di immettere nel carro bombolaio il biometano e quindi comunicare al GSE l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Si richiede pertanto di mantenere attiva la autorizzazione vigente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas e di conseguenza l'attuale emissione E1 fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ovvero 04.05.2026.

A partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto biometano la emissione E1 sarà riferita all'impianto di cogenerazione di 548 kWel di progetto” ;

VISTO CHE la Ditta non ha richiesto il titolo autorizzativo per la matrice scarichi idrici, che le acque di seconda pioggia verranno inviate al bacino idraulico di laminazione e che le acque laminate verranno poi scaricate nel reticolo idrografico tramite lo scarico esistente;

RITENUTO, sulla base dei risultati forniti dalla Ditta relativamente agli autocontrolli eseguiti sulle acque di seconda pioggia e tenendo conto che si tratta di rete esistente, già autorizzata, a servizio di impianti esistenti, di continuare a considerare tali acque come acque di seconda pioggia e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., mantenendo comunque la prescrizione riguardante gli autocontrolli, indicata al Paragrafo C) **SCARICHI IDRICI**, punto 1. dell'atto n. 5316 del 29.03.2013, di modifica non sostanziale dell'AU sopra citata;

VISTO CHE come dichiarato dalla Ditta, presso l'impianto continuano a non sono presenti servizi igienici, in quanto già esistenti nel centro aziendale limitrofo della Azienda Agricola di Valandro Flavio;

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma*

dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 -
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO CHE:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa.

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli*

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta VALANDRO FLAVIO ha provveduto, in data 10.10.2024 al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 296,00 €, secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **VALANDRO FLAVIO**, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), Via Bassa n. 187, Codice Fiscale VLNFLV56A10A191Y e P.IVA n. 01131110395, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Circondario Pioppa n. 4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
 - "Allegato IMPATTO ACUSTICO"
3. **di stabilire** che, al fine di continuare a considerare tali, le acque di seconda pioggia della nuova configurazione dell'impianto e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la **Ditta dovrà continuare ad effettuare i controlli annuali previsti al Paragrafo C) SCARICHI IDRICI**, punto 1. dell'atto n. 5316 del 29.03.2013, di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, P.G. n. 36316 del 04.05.2011, **rispettando la seguente prescrizione**:
 - a) Per lo scarico delle acque di seconda pioggia, non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale per i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi ed escherichia coli;
4. I risultati degli autocontrolli di cui al precedente punto 3. a), dovranno essere trasmessi a questa Agenzia, al fine di valutare il permanere dell'esclusione succitata, od, eventualmente, la

necessità di impartire ulteriori prescrizioni;

5. **di stabilire** che relativamente alla FASE TRANSITORIA, quindi fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) Relativamente alla conversione dell'impianto a biogas in impianto a biometano, la Ditta dovrà comunicare la data di inizio lavori (prevista entro Maggio 2025) e di fine lavori (prevista entro Aprile 2026);
 - b) La Ditta dovrà comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano (prevista per il 4 Maggio 2026) e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore di potenza pari a 548 kWel;
 - c) Fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano (prevista per il 4 Maggio 2026), per la matrice "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e per la matrice "SCARICHI IDRICI", devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di Autorizzazione Unica, ex D.Lgs 387/03, vigente;
 - d) Dalla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente, ferme restando le tempistiche necessarie all'installazione del nuovo cogeneratore indicate dalla Ditta in 4 settimane lavorative, per le "emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni riportate nel presente atto;
6. **di stabilire** che la Ditta, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, di cui al punto 5. b) sopra indicato, dovrà richiedere la REVOCA dell'atto di AU, P.G. n. 36316 del 04.05.2011 e dei successivi atti di modifica dello stesso;
7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae-SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUE;
9. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUE e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUE competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
10. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
11. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale)

in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

12. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
13. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
14. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
15. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP del Comune di Comacchio in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
16. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.